



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE REGIONALE DI
COMMITTENZA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ALL'APERTO, PERIODO
2024/2033 CIG B06004FEF**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

.....	1
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	2
Art.1 Oggetto	3
Art.2 Prestazioni, oneri e obblighi de concessionario	4
Art.3 Attività di Somministrazione di alimenti e bevande	5
Art.4 - Personale alle dipendenze del concessionario	6
Art.5 Rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del sul lavoro	6
Art.6 Consegna e restituzione locali e attrezzature	8
Art.7 Durata	8
Art.8 Valore della concessione	8
Art.9 Corrispettivo e Canone	8
Art.10 Responsabilità civile e penale – Danni a persone e/o cose – Obblighi assicurativi	9
Art.11 Obbligo di stipula fideiussione a copertura del mancato pagamento canone di concessione e per le sanzioni applicate	9
Art.12 Penalità/sanzioni contrattuali	10
Art.13 Cause di risoluzione del contratto	12
Art.14 Verifica di conformità delle prestazioni, controlli di qualità e verifiche ispettive	12
Art.15 Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)	12
Art. 16 Spese di contratto	14
Art. 17 Patto di integrità	14
Art. 18 Controversie	15

Art.1 Oggetto

La Procedura di gara è finalizzata alla concessione della gestione **della piscina comunale all'aperto ubicata nella zona del campo sportivo San Martino** per l'esercizio delle seguenti attività:

- attività principale: gestione piscina comunale
- attività secondaria: gestione del bar ubicato all'interno della struttura;

La struttura è di nuova costruzione.

La struttura ludico sportiva in questione occupa un'area di superficie di mq. 3.018 in cui è stato realizzato un fabbricato ad uso spogliatoi con servizi annessi di superficie coperta totale di mq. 341,66, una zona dedicata ad attività sia sportive che ricreative e del tempo libero all'aperto, consistenti in una piscina scoperta, di superficie di specchio d'acqua di mq. 412,5 con circostante zona di balneazione pavimentata di mq. 771,71, dove si trova la scala d'accesso con un ingombro di mq. 13,07 che porta ai locali tecnici interrati della vasca.

Tra gli spogliatoi e la piscina vi è una zona di camminamento d'uscita degli atleti dagli spogliatoi per un totale di mq. 95,47, dove è presente il presidio sanitario di bonifica. Inoltre fa parte della stessa area d'intervento un'area comprensiva di marciapiedi, percorsi pedonali e carrabili, incluse due zone di pergolato fronte bar, prospicienti la vasca e la zona ingresso principale, di totali mq. 171, una zona carrabile per sosta ambulanza e carico-scarico di mq. 69,45; ad essa affiancata, è presente un'aiuola di mq. 14,41 che si estende per tutta la lunghezza di questa viabilità.

La superficie d'intervento si completa con un'area a verde/solarium di pertinenza del complesso ludico sportivo di mq. 1.076,83. Va precisato che la superficie destinata a parcheggi, di pertinenza della struttura proposta, è considerata parte integrante e di utilizzo per tutta l'area destinata a spazi pubblici per parco, gioco, sport. Di tutta l'area utilizzabile solo una porzione è annessa alla struttura piscina, destinata alla sosta delle auto, dei ciclomotocicli e ad un posto per pullman e comprensiva della viabilità interna carrabile e pedonale che risulta essere di mq. 2.843.

Adiacente all'area vi è il bocciodromo di recente realizzazione.

L'area di intervento è ubicata all'interno del perimetro urbano di Sanluri, ha accesso carrabile e pedonale, già esistente, dalla viabilità pubblica, via S.Martino; l'intera area a parco e sport inoltre, avrà un altro accesso carrabile e pedonale prospiciente la via pubblica la ex S.S. 131 previsto nel progetto di completamento dell'area parcheggi.

L'intera area confina a Est/Sud-Est con la via S. Martino, a Sud/Sud- Ovest con la strada pubblica ex S.S. 131, ad Ovest/Nord-Ovest con una zona residenziale di espansione, a Nord/Nord-Est con un'area di pertinenza del Bocciodromo Comunale. La struttura, per le sue caratteristiche e la centralità geografica che ricopre nel medio Campidano, si può configurare di importanza intercomunale interessando un vasto territorio che comprende, oltre al comune di Sanluri, i comuni di Sardara, San Gavino Monreale, Furtei, Segariu, Samassi, Serrenti, tutti centri abitati distanti non oltre i quindici chilometri e comunque ben collegati dalle infrastrutture viarie esistenti per un potenziale bacino d'utenza di oltre 33.700 abitanti.

L'affollamento dell'impianto per uso ludico ricreativo rispetta le indicazioni dell'Atto di Intesa Stato Regioni del 17 febbraio 1992 che prevede il numero massimo dei frequentatori per mq. Nel caso di specie è pari 413 utenti di cui 165 bagnanti contemporaneamente.

L'affollamento dell'impianto per uso sportivo rispetta le indicazioni contenute nelle normative CONI per l'impiantistica sportiva, deliberazione n.1379 del 25/6/2008 sulla base della quale l'impianto di cui trattasi prevede un numero massimo di utenti pari a 207.

Art.2 Prestazioni, oneri e obblighi de concessionario

Il Concessionario deve garantire le seguenti prestazioni:

- Apertura obbligatoria della piscina da maggio a settembre;
- Apertura facoltativa della piscina nei mesi di aprile e ottobre;
- Apertura del bar/punto ristoro esclusivamente al servizio della piscina nei giorni ed orari di apertura della stessa;
- La vigilanza, la guardiania e la custodia delle strutture affidate e dei relativi impianti durante tutto l'anno;
- La pulizia, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature);
- tenere in perfetta efficienza, con reintegro scorte di medicinali di consumo per apparati e altre attrezzature di pronto soccorso;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative rivolte ai giovani, agli anziani, ai portatori di handicap nell'ambito delle attività comunali volte a favorire e sviluppare lo sport e attività aggregative;
- consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate e organizzate dal Comune;
- favorire l'uso delle attrezzature sportive da parte degli istituti scolastici, anche in orario scolastico;
- Rispettare le norme comunali per l'uso dell'impianto.
- Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina, degli impianti e delle strutture concesse almeno secondo il piano delle manutenzioni allegate;
- Applicare sulla base dell'offerta presentata in sede di gara uno sconto sulle tariffe vigenti per la generalità degli utenti per attività promosse dal comune;
- Garantire il salvamento a cura di personale specificamente a ciò abilitato, durante l'orario di apertura giornaliera della piscina.
- condizioni di sicurezza relative all'accesso, alla permanenza ed alla uscita degli utenti.
- Condurre gli impianti, con osservanza degli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 CC.
- garantire la gestione del bar annesso all'impianto a favore dell'utenza. La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al funzionamento del bar sono a carico del Concessionario;

E' a carico del concessionario ogni onere per la custodia e conduzione dell'intero impianto natatorio ivi compresa l'assistenza ai bagnanti con la presenza di un numero di addetti in possesso di un brevetto rilasciato dalla federazione italiana nuoto, o titolo equivalente, oltre ad un numero di addetti in possesso del brevetto di primo grado, o equivalente, rilasciato dai competenti organi conforme alle norme vigenti che disciplinano le rispettive materie; detto personale dovrà inoltre essere in possesso di adeguata esperienza professionale maturata;

Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario il rischio d'impresa per tutte le attività esercitate in attuazione della concessione e l'organizzazione e la gestione dell'attività esercitata nella struttura oggetto della presente concessione

L'attività oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, di pubblico interesse, e quindi per nessuna ragione può essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore.

Il concessionario dovrà munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, licenza, permesso o nulla osta, di competenza di altre Amministrazioni, indispensabile ai sensi di legge per lo svolgimento delle proprie attività e **garantire l'inizio della concessione con la relativa apertura al pubblico della struttura ricettiva entro 30 gg dalla stipula del contratto**. Eventuali proroghe devono essere espressamente autorizzate dall'ente.

L'attività di gestione, oltre agli obblighi manutentivi, prevede l'esecuzione di quanto è indicato nel presente capitolato.

É a carico del concessionario l'assunzione di tutte le dovute o necessarie ed opportune cautele idonee alla tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico, con particolare riferimento all'emergenza sanitaria, nonché idonee all'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altra Pubblica Autorità possano emanare nelle sopra dette materie.

Art.3 Attività di Somministrazione di alimenti e bevande

Per la durata della presente concessione è concessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristoro) a servizio esclusivo dell'attività della piscina, purché il gestore sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. Il servizio bar deve essere espletato presso gli appositi spazi all'interno della sede della Piscina.

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia dei locali in modo da garantire la massima igienicità dell'ambiente in cui si svolge l'attività bar e ristoro.

Gli alimenti somministrati dovranno essere garantiti, nella loro composizione, conformi alle vigenti disposizioni sull'igiene e sanità. Le attività di rifornimento, preparazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari devono essere effettuate dal personale addetto nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale H.A.C.C.P. adottato dal Concessionario

Il Concessionario sarà responsabile del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi all'esercizio del bar e del ristoro.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie saranno operanti limitatamente al periodo della

concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività del servizio oggetto della presente concessione e dovranno essere intestate al legale rappresentante della ditta concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Sono a carico del Concessionario le imposte a tasse, dirette ed indirette, inerenti l'esercizio bar e ristoro, nonché tutte le spese concernenti la relazione, le modifiche o l'adeguamento di strutture e di impianti, relative all'esercizio di cui al presente articolo.

Art.4 - Personale alle dipendenze del concessionario

Il Concessionario deve garantire, a sua cura e spese, che il personale che interviene nella gestione della struttura abbia le capacità e le qualifiche professionali e le abilitazioni previste dalla legge, necessarie per un'ottimale conduzione dell'intero impianto secondo le vigenti norme di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato.

Il personale adibito ai vari servizi, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido col Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

Il Concessionario si obbliga a custodire ed utilizzare la struttura in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti che ne regolano il funzionamento, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e a tutela dell'ambiente, curandone l'utilizzo con cura, prudenza e diligenza volte alla prevenzione di ogni pericolo e/o infortunio.

L'inosservanza anche parziale delle sopra richiamate normative costituisce grave inadempimento che potrà dare luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto di rivalsa, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, alla formazione del personale;

Art.5 Rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del sul lavoro

Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici, in

relazione alle attività svolte, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Dovrà inoltre ed in ogni caso adottare, tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, assumendo l'onere di porre eventualmente in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire danni ed infortuni.

In caso di pericolo all'incolumità delle persone dovrà provvedere immediatamente a sua cura e spese, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico fino a che il pericolo non sia rimosso

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, l'atto di nomina e l'accettazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori.

Nel caso che, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario sostituisca il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori, dovrà comunicarlo almeno con anticipo di sette giorni all'Amministrazione.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'affidatario, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione delle penalità previste dall'art. 11 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi (effettuata dal Concessionario, in qualità di Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08) emergesse la necessità di interventi edilizi, impiantistici e/o sulle attrezzature fornite dal Comune per tutelare l'igiene e la sicurezza del personale e degli utenti, il Concessionario è tenuto a darne tempestivo avviso al Comune di Sanluri nonché è tenuto ad adottare tutte le misure per l'eliminazione o riduzione del rischio nel periodo transitorio necessario all'adeguamento.

Il Concessionario è obbligato a rispettare, nella gestione delle strutture, quanto previsto dal D.M. 09.04.1994 e dal D.M. 10.03.1998 e loro ss.mm.ii.

Il Concessionario è il responsabile delle attività di prevenzione incendi.

Il Concessionario deve compiere, attraverso Imprese specializzate, le verifiche e i controlli programmati previsti dalle normative in materia di sicurezza (ivi compresa la ricognizione periodica di estintori ed impianti antincendio) e tenere la relativa documentazione certificativa.

Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento all'andamento complessivo della concessione e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento delle varie attività.

Il Comune di Sanluri si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura al fine di tutelare l'incolumità degli utenti, in caso di inerzia del Concessionario, mediante sospensione della concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per effetto di tale sospensione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri tecnici responsabili, di comunicare specifiche

indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli impianti tecnici e delle strutture in generale, oltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche in materia, alle quali il gestore ha l'obbligo di attenersi.

Art.6 Consegna e restituzione locali e attrezzature

La consegna delle strutture avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti del Comune e del Concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione della struttura ricettiva

La struttura dovrà essere riconsegnata alla scadenza del contratto in perfetto stato di conservazione. All'uopo verrà redatto apposito verbale di riconsegna.

Art.7 Durata

La concessione è assentita per la durata di **anni 9 (nove)**, decorrente dalla stipula dell'atto di concessione. Non è prevista la proroga del contratto di concessione.

Potrà essere richiesta la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento.

Art.8 Valore della concessione

Il valore della concessione, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, ed analiticamente esposto nel Piano Economico Finanziario di massima allegato agli atti di gara, quale importo dei ricavi derivante dalla gestione della struttura, oggetto della concessione ed è pari a euro **1.306.674,00 oltre l'IVA.**

Art.9 Corrispettivo e Canone

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'impianto natatorio nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato. Per le attività promosse dal comune dovrà essere effettuato uno sconto sulle tariffe applicate dal concessionario alla generalità degli utenti che scaturirà dall'offerta presentata in sede di gara.

Il canone annuo della concessione determinato sulla base del piano finanziario predisposto dal Comune ammonta ad **€ 4.000,00 iva inclusa.**

Sulla base del piano finanziario predisposto dal concorrente in sede di gara saranno ammessi anche proposte di canone inferiore se debitamente giustificati dalla fattibilità economica proposta.

Il canone annuo complessivo offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto annualmente in via anticipata, per tutta la durata della concessione, secondo quanto sarà stabilito nell'atto concessorio.

Art.10 Responsabilità civile e penale – Danni a persone e/o cose – Obblighi assicurativi

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dall'attività di operatori, per danni causati a cose o persone e arrecati a terzi o al Comune di Sanluri durante l'espletamento del servizio.

È pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative all'attività di concessione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune di Sanluri da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possono derivare alle persone ed alle cose in seguito all'utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli arredi;

Il Concessionario provvederà a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per l'Impresa stessa, per il personale impiegato e per gli utenti, per la responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT – RCO), ossia verso gli utenti e di qualsiasi altra persona che si trovi nei locali oggetto del servizio, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, esonerando espressamente il Comune di Sanluri da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del contratto d'appalto.

In particolare, il Concessionario è tenuto a stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, conformemente a quanto suindicato, e consegnarne copia al Comune di Sanluri, una Polizza di assicurazione a copertura dei rischi per i danni causati nell'espletamento del servizio e per la Responsabilità civile dei terzi e prestatori d'opera (RCT – RCO), che abbia per oggetto la concessione della piscina comunale e annessi e preveda i seguenti massimali:

- **Responsabilità civile verso terzi:** massimale minimo di garanzia: € 1.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità dell'Affidatario per danni eccedenti tale massimale.
- **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro:** massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità dell'Affidatario per danni eccedenti tali massimali.

Copia conforme delle polizze di cui al presente articolo dovrà essere consegnata all'Ente appaltante all'atto della stipula del contratto.

Resta inteso che le polizze stipulate non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Comune di Sanluri esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio, ed essendo a carico del Concessionario le responsabilità non garantite da eventuali scoperti e/o franchigie inserite nei contratti di assicurazione

Art.11 Obbligo di stipula fideiussione a copertura del mancato pagamento canone di concessione e per le sanzioni applicate

Il Concessionario è tenuto a costituire, altresì, in favore del Comune di Sanluri fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a una annualità del canone di concessione come da aggiudicazione definitiva, che dovrà restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e non

potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia:

- per l'eventuale mancato pagamento del canone di concessione nel periodo superiore ad un anno, come da verifica contabile che sarà effettuata dall'Area Economico Finanziaria
- per il pagamento dovuto in caso di applicazione delle penali/sanzioni previste dal presente capitolato

La fidejussione dovrà contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta", tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Dovrà altresì contenere la rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'art. 1945 C.C., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto.

Il Concessionario è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Comune di Sanluri abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

Art.12 Penali/sanzioni contrattuali

Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali d'ufficio o per denuncia di terzi, il Comune di Sanluri provvederà a contestare le inadempienze rilevate.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

INFRAZIONE	PENALE per ogni episodio accertato	Carattere della sanzione
1. mancata realizzazione delle attività obbligatorie previste dal Capitolato e mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato, non espressamente sanzionate ai punti successivi	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
2. mancato rispetto degli orari di apertura	da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00 al giorno in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
3. mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative	da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

4 violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria, delle strutture	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
5.svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, richieste dalla normativa e dal presente Capitolato	da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento; fatto salvo l'applicazione delle eventuali ed ulteriori sanzioni previste dalla normativa in materia di commercio e polizia amministrativa	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
6.atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico	da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
7. mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro	da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
8. Mancata richiesta di consenso dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione di opere, lavori o migliorie comportino anche una variazione delle attrezzature fisse e mobili, e l'acquisizione di autorizzazione o nulla osta tecnico/amministrativo previsto dalle norme vigenti	da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione. Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo PEC invitando il Concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee.

Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 gg dalla notifica della contestazione stessa.

Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale

casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al Concessionario, l'Amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali saranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata nei termini sopra riportati.

Art.13 Cause di risoluzione del contratto

L' Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la concessione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo;
- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune;
- cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della concessione;
- grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto;
- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e degli oneri accessori;
- mancato esercizio, anche parziale, dell'attività del chiosco-bar, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario, debitamente comunicato all'ufficio competente;
- mancato adempimento di una delle altre prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Art.14 Verifica di conformità delle prestazioni, controlli di qualità e verifiche ispettive

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di competenza, la concessione della piscina e della struttura adibita a bar e l'erogazione dei servizi ad esse riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune tramite i vari Servizi Comunali potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal soggetto concessionario al rispetto delle norme di legge, regolamenti europei, nazionali e regionali.

La verifica della conformità dei servizi resi verrà effettuata normalmente a campione, in base ai seguenti aspetti:

- verifica della qualità e quantità dei cibi e delle bevande somministrate
- verifica della pulizia e la sanificazione delle strutture;
- verifica dell'abbigliamento, della cortesia e della disponibilità del personale preposto alla somministrazione dei cibi e delle bevande
- raccolta di segnalazioni, reclami e suggerimenti inerenti alla gestione della piscina e del Bar

Sono in ogni caso fatti salvi i controlli igienico-sanitari e nutrizionali esercitati nei modi previsti dalla vigente normativa dagli Enti preposti.

Art.15 Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Sanluri con sede in Sanluri (SU) in via Carlo Felice n. 201 PEC: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente Procedura, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente procedura è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la partecipazione alla procedura d'appalto.

I dati raccolti con la presente Procedura potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente".

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale, dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Information & Security Srls con sede in Viale del Lavoro,15 – Nuoro. C.F. e P.I. 01618090912 Riferimenti per il contatto: Sinatra Pietro Francesco, informationandsecurity@pec.itpfsinatra@informationandsecurity.it Tel. 07841827093

Limitatamente ai propri dati personali, il Concessionario preso atto della normativa è informato che il Comune, tratterà i dati raccolti per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica della concessione. Il Concessionario dovrà uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nell'eventuale trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare attenzione alle misure minime da adottare.

Il Concessionario dovrà essere autorizzato a svolgere tutti gli eventuali trattamenti dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, sia in forma cartacea che elettronica.

Esso ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio non conforme alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità a carico del Concessionario, che è tenuto a rendere edotti i propri collaboratori delle presenti norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Sanluri ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Art. 16 Spese di contratto

Tutte le spese relative agli adempimenti fiscali previsti dalla legge e connessi al contratto, sia all'atto della stipulazione che per le annualità successive, nonché per la redazione e registrazione sono a carico del Concessionario.

Art. 17 Patto di integrità

In attuazione all'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere digitalmente e allegare nella documentazione amministrativa il patto d'integrità il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Sanluri e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 18 Controversie

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà mai diritto all'Impresa appaltatrice di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.

Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari, con sede in Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia – Tel. 070 679751, fax 070 67975230.